

N. <u>861</u>

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALLONE, GALLIANI, TOFFANIN, CRAXI, FANTETTI, DAMIANI, RONZULLI, PAPATHEU, PAGANO, BINETTI, PICHETTO FRATIN, TIRABOSCHI, BERUTTI, SACCONE, FERRO, PAROLI, MOLES, DE POLI e TESTOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2018

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L'educazione ambientale nelle scuole abbraccia tematiche e questioni quanto mai attuali, con le quali le nuove generazioni dovranno confrontarsi, come lo sviluppo sostenibile, l'economia, la conservazione delle risorse, ma anche l'educazione civica e culturale.

Il disegno di legge, composto da cinque articoli, si inserisce in un quadro di riforme che intende ridefinire i modelli di convivenza civile, all'interno di un patto intergenerazionale. Per dare un nuovo impulso alla società italiana occorre fissare alcuni cardini importanti come l'educazione al rispetto dell'ambiente dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Occorre cioè seminare fin dall'infanzia quei germi culturali capaci di formare la coscienza civica di cittadini rispettosi delle regole, attenti alla crescita socio-economica del Paese, stimolati ad aprirsi alla comparazione con altre realtà nazionali, invogliati alla mobilità interna e internazionale, consapevoli che il merito dovrà essere l'unico parametro di valutazione per la crescita culturale e professionale.

L'articolo 2, prevedendo l'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, stabilisce la sua articolazione su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle sin-

gole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, deve comprendere un'attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastica, anche attraverso visite guidate in luoghi di rilevanza paesaggistica e naturale.

L'insegnamento dell'educazione ambientale prevede anche una formazione specifica dei docenti abilitati (articolo 3). Con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Per garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, l'articolo 4 prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'articolo 5 prevede che le disposizioni della legge si applichino a decorrere dall'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

- 1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera *e*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
- 2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 2.

(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

- 1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
- 2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

- 3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.
- 4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 3.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.
- 2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ogni ordine e grado, in conformità alle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
- 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Norme transitorie)

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.